

UNIONE EUROPEA



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale



MISURA 16 - COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.4

**Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filieri corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Parte Specifica)

Allegato A al D.D.G. n. 2168 del 25 SET. 2018

Sommario

Premessa	3
1. Riferimenti normativi	3
2. Dotazione finanziaria.....	5
3. Definizioni.....	5
3.1. Produttore agricolo	5
3.2. Filiera Corta	6
3.3. Mercato Locale	6
4. Obiettivi.....	6
5. Beneficiari	8
6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	9
7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	10
8. Interventi ammissibili.....	10
9. Spese ammissibili	11
10. Interventi e spese non ammissibili	14
11. Localizzazione degli interventi.....	14
12. Criteri di selezione e priorità	14
13. Intensità di aiuto e massimali di spesa	15
14. Decorrenza delle spese ammesse a contributo	15
15. Impegni e obblighi del beneficiario.....	16
16. Modalità di attivazione e accesso alla sottomisura.....	18
17. Domanda di sostegno	18
17.1. Documentazione domanda di sostegno	20
18. Procedimento amministrativo.....	22
18.1. Ricevibilità istanze.....	22
18.2. Ammissibilità e valutazione.....	22
18.3. Decreto di concessione del finanziamento.....	23
18.4. Tempi di esecuzione del progetto e proroga	23
19. Presentazione della domanda di variante	23
19.1. Istruttoria della domanda di variante	24
20. Domanda di pagamento	25
20.1. Modalità di presentazione domande di pagamento.....	25
20.2. Stato di avanzamento (SAL)	26
20.3. Saldo.....	27
20.4. Modalità di pagamento.....	28
21. Controlli e sanzioni.....	29
22. Disposizioni finali	29
23. Trattamento dei dati personali	30
24. Informazioni, riferimenti e contatti	30

Premessa

La sottomisura 16.4 *Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali* è attuata sulla base di quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, modificato dalla Decisione CE C(2017) 7946 finale del 27/11/2017, che ne approva la versione 3.1. e da ultimo modificato con Decisione CE C(2018) 615 finale del 30/01/2018 che ne approva la versione 4.0.

Le presenti disposizioni disciplinano unicamente gli aspetti specifici della sottomisura 16.4. Per quanto non diversamente previsto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020” emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili nei siti internet www.psr Sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, modificato dalla Decisione C(2017) 7946 finale del 27/11/2017, che ne approva la versione 3.1 e da ultimo modificato con Decisione CE C(2018) 615 finale del 30/01/2018 che ne approva la versione 4.0 ;
- Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo 2014-2020 e s.m.i;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni

operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- D.A. 4 marzo 2014 Disciplina relativa alle filiere corte dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;
- L.R. 24 novembre 2011, n. 25 Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio, art. 8 Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità, art. 10 Attività di vendita diretta e mercatale;
- L.R. 12 maggio 2010, n. 11 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010, art. 83 Mercati contadini;
- D.M. 20 novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 4 Esercizio dell'attività di vendita;
- L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 8 Registro delle imprese.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.4 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a € 2.000.000,00 di spesa pubblica, di cui € 1.210.000,00 di quota FEASR.

3. Definizioni

3.1. Produttore agricolo

Per produttore agricolo si intende, ai fini delle presenti disposizioni attuative, un agricoltore in possesso di partita IVA con codice di attività ATECO2007 prevalente agricolo ed iscritto alla CCIAA.

3.2. Filiera Corta

Per “filiera corta” si intende una modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11(1) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, non comporta più di un intermediario fra il produttore agricolo e il consumatore, intendendosi per intermediario un soggetto che acquista un prodotto dal contadino al fine di rivenderlo (rivenditore). Pertanto, un trasformatore deve essere considerato un intermediario se ha acquistato il prodotto dal contadino, prendendo il controllo sul prodotto. Diversamente, se l’agricoltore mantiene il controllo del prodotto anche durante la lavorazione, potendo decidere successivamente il prezzo di vendita, il trasformatore deve essere considerato semplicemente il fornitore di un servizio per l’agricoltore.

Esempi di filiere corte sono i mercati agricoli di vendita diretta (farmer’s markets), vendita all’interno dell’azienda agricola, vendita con strutture mobili sulla strada confinanti con l’azienda o ambulanti in aree urbane, vendita durante sagre, iniziative e manifestazioni, distributori automatici in sede fissa (ad esempio, di latte e formaggi), vendita diretta dei prodotti presso le strutture turistiche, agrituristiche e in luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale, vendita on-line (e-commerce), vendita a Gruppi di Acquisto Solidali (GAS).

3.3. Mercato Locale

Per “mercato locale” si intende il luogo fisico, in ambito regionale, situato entro un raggio di 70 chilometri dall’azienda agricola di origine del prodotto, in cui si realizza, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, la vendita diretta di prodotti agricoli, anche trasformati, da parte degli imprenditori agricoli di cui all’art. 3 del D.A. del 04/03/2014, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993 e la cui azienda agricola è ubicata nel territorio della Regione Sicilia.

4. Obiettivi

La misura 16 Cooperazione del PSR Sicilia 2014-2020 definisce le modalità di sostegno alla cooperazione tra gli operatori dei settori agricolo, agro-alimentare e forestale ed altri soggetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

La sottomisura 16.4 è volta a rafforzare e promuovere la creazione di reti al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali.

Il sostegno, pertanto, nell’ambito della presente sottomisura è finalizzato a garantire che le filiere corte e i mercati locali raggiungano il loro potenziale beneficio per l’intero tessuto sociale, anche nelle zone in cui sino ad oggi non sono riuscite a svilupparsi. A tal fine, i beneficiari della presente sottomisura dovranno promuovere la diffusione del modello innovativo di cooperazione lungo la stessa filiera e/o tra diverse filiere, in modo da innescare anche processi di emulazione da parte di soggetti potenzialmente interessati.

Si intende sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro associazioni e cooperative, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e la connessa attività di promozione dei relativi sistemi distributivi.

Il contesto produttivo, caratterizzato da un’eccessiva frammentazione, nonostante la vocazione a realizzare produzioni di qualità, determina, in mancanza di una forte cooperazione nella filiera, una scarsa connessione con i sistemi di distribuzione organizzata e, di conseguenza, una bassa

remunerazione dei fattori produttivi.

La particolare connotazione geografica della Sicilia e la sua condizione di insularità penalizza fortemente le imprese regionali di piccole dimensioni nell'approccio con i mercati di sbocco che consentano adeguati livelli di competitività, sia per l'incidenza dei costi di trasporto sia per ulteriori condizioni legate alla conservazione e alla deperibilità di talune produzioni (è il caso delle produzioni ortofrutticole, ad esempio).

La riduzione del numero di intermediari nella commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni, anche attraverso l'individuazione di sbocchi distributivi consapevoli, possono risultare fondamentali per favorire la vendita dei prodotti a livello locale attraverso il rapporto diretto tra produttori e consumatori.

Il coinvolgimento dei clienti attraverso il web e le piattaforme di e-commerce è strategico per instaurare un contatto diretto con il consumatore. Tale contatto, oltre al sito web e ai relativi canali social, passa soprattutto attraverso il negozio virtuale con una piattaforma di e-commerce, in quanto permette di far conoscere al consumatore le tecniche di coltivazione o di realizzazione degli stessi, oltre che il loro prezzo. L'e-commerce consente poi alle imprese di avere un ritorno diretto dell'investimento. Il cliente può comprare il prodotto in tempo reale ed ogni consumatore che lo utilizza trasferisce ad altri informazioni su quel prodotto.

Negli ultimi anni si è sviluppata sempre di più la consapevolezza della necessità di ricercare nuovi percorsi produttivi e di mercato, in grado di valorizzare la dimensione locale (territoriale) e artigianale (piccola impresa) della produzione. In tutte le ipotesi di sviluppo rurale si fa riferimento ai sistemi locali di produzione agroalimentari ed emerge con forza il ruolo e l'importanza di mercato delle produzioni tipiche.

Il rilancio dei prodotti tipici, sia sui mercati locali che delocalizzati, rappresenta uno degli elementi strategici per valorizzare il mondo rurale attraverso l'uso di quelle sinergie fra attività economiche, relazioni sociali e risorse naturali del territorio capaci di fornire importanti opportunità di sviluppo a determinate aree e componenti del nostro sistema agro-alimentare.

Una politica di fidelizzazione, nel mercato locale, del consumatore al prodotto consente un aumento del prezzo di vendita ad un livello superiore a quello dei prodotti sostitutivi di largo consumo, senza che vi sia una significativa riduzione delle quantità vendute. Un aumento del prezzo di vendita consente la remunerazione dei costi sostenuti per l'attuazione di tale politica. Le azioni di fidelizzazione poste in essere dalle imprese consentono di far conoscere ed apprezzare le produzioni locali sul mercato locale. Queste azioni sono prevalentemente rivolte a sostenere la distribuzione e la reputazione del prodotto nell'area sia presso i residenti che presso i visitatori.

Strumenti tipici per la fidelizzazione del consumatore al prodotto su base locale sono le fiere locali, la diffusione del prodotto presso le aziende agrituristiche, gli alberghi ed i ristoranti dell'area di produzione, la vendita diretta in azienda da parte degli stessi produttori artigianali, le visite guidate presso le unità locali di produzione, la diffusione delle tradizioni alimentari dell'area (ricettario dei prodotti e delle preparazioni tipiche) e delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti.

La sottomisura, pertanto, ha l'obiettivo di favorire l'avvio e lo sviluppo di azioni di cooperazione volte a:

- sviluppare nei consumatori e negli operatori economici il senso di fiducia e di appartenenza al territorio ed alla filiera produttiva, promuovendone l'identità e consolidando le relazioni tra gli operatori di filiera;

- sostenere la creazione di sbocchi di mercato per prodotti di nicchia del territorio regionale che, non concentrando masse critiche, non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali e nei mercati nazionali ed internazionali;
- consentire al produttore di ottenere un maggior valore aggiunto grazie alla riduzione di intermediari lungo la filiera;
- favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di lavoro per gli operatori locali.

La sottomisura contribuisce direttamente alla focus area 3a “Migliorare integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte” e, indirettamente, alle FA 1a, 2a, 6a e agli obiettivi trasversali relativi all’ambiente e all’innovazione.

5. Beneficiari

I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le attività ammissibili al supporto della sottomisura, aggregati in:

- Gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori dei settori agricolo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali);
- poli e reti di nuova costituzione;
- poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35, Reg. (UE) n. 1305/2013).

Per “polo” si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti – start-up, micro, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di consulenza e/o organizzazioni di ricerca – concepito per stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di installazioni e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, creazione di reti e la diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo (art. 35, par. 1, lett. b, Reg. (UE) n. 1305/2013). Il termine “rete” ha una portata più ampia, riferendosi a raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori; all’interno di ciascun polo o rete deve essere garantita la presenza di un agricoltore.

Al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti amministrativi, i beneficiari di cui sopra possono presentare domanda anche in forma di ATI o ATS, con la stipula di un accordo di cooperazione (di seguito “Accordo”) nella forma di scrittura privata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, l’Accordo dovrà essere registrato nelle forme di legge.

Le ATI e le ATS saranno rappresentate dal soggetto capofila, al quale i soggetti componenti devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il Soggetto Capofila di ATI o ATS svolge funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo, si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti all’Accordo, della preparazione, sottoscrizione e presentazione del progetto, della relativa domanda di sostegno e di pagamento e dei relativi allegati, in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti,

dell'organizzazione comune a tutti, delle attività e dei rapporti con l'Amministrazione per le diverse fasi di attuazione e sorveglianza del progetto.

Il soggetto Capofila/rappresentante legale deve rientrare tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo.

Il Soggetto Capofila/Rappresentante legale assume le specifiche responsabilità previste nell'Accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza.

6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa. In particolare, ogni forma di cooperazione deve:

- essere composta da almeno due soggetti che svolgano attività di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- assicurare al suo interno la presenza almeno di un operatore agricolo, in forma singola o associata, con codice di attività ATECO2007 prevalentemente agricolo, con sede legale in Sicilia ed almeno una propria unità produttiva (desumibile dalla visura camerale) sul territorio regionale; nell'atto costitutivo del partenariato, o nell'accordo di cooperazione nel caso di soggetti non ancora costituiti, debbono essere chiaramente evidenziate le ricadute positive per gli agricoltori coinvolti;
- prima della presentazione della domanda di sostegno, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999, costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata e ad opera del legale rappresentante del partenariato, il fascicolo aziendale del partenariato stesso, riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale; qualora il partenariato non sia ancora costituito, deve essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica;
- dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al finanziamento;
- presentare un progetto di cooperazione finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata minima di 18 mesi; il progetto di cooperazione, da predisporre sulla base del modello allegato al bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - descrizione degli obiettivi del progetto;
 - indicazione dell'ambito geografico di intervento e della filiera o del mercato locale di riferimento;
 - indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate o da attivare da parte di uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
 - illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione del progetto di cooperazione, con evidenza delle ricadute e del contributo che il progetto offre alle priorità della

politica di sviluppo rurale;

- illustrazione delle azioni/attività che si intendono realizzare per gli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali (ad esempio, educational tour e visite aziendali, degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali, manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi, sito web, newsletter);
- elenco dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
- cronoprogramma;
- piano finanziario, articolato per annualità e attività.

Unitamente al progetto esecutivo, per ogni voce di spesa devono essere presentati tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente presentare un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso.

La creazione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce) sono consentite soltanto ai partenariati costituiti da forme di aggregazione che dimostrino di avere una produzione che giustifichi l'investimento e un'organizzazione logistica svolta con mezzi propri o un accordo sottoscritto con un gestore di servizi di logistica. I partenariati devono inoltre avere capacità produttive adeguate agli obiettivi da perseguire con tale attività. È esclusa ogni forma di promozione a marchi di impresa.

7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Qualora la sottomisura dovesse essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, devono rispettare quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gli interventi proposti nell'ambito della sottomisura 16.4 dovranno comunque essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014-2020, capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà", nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8. Interventi ammissibili

La sottomisura prevede la realizzazione di due tipologie di interventi:

- cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- promozione delle filiere corte e dei mercati locali.

Tipologia di intervento: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Sono ammissibili interventi di costituzione del soggetto e di animazione dell'area interessata, al fine

di ampliare la partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo.

Tipologia di intervento: Promozione delle filiere corte e dei mercati locali

Considerato che l'attività di comunicazione e promozione è indispensabile per far conoscere ai consumatori regionali i prodotti locali e per sviluppare e/o potenziare la filiera corta ed i canali di vendita diretta, si prevede di finanziare i seguenti interventi:

- a) organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.) con particolare riferimento alle produzioni di qualità;
- b) organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione) rivolti a responsabili di acquisto dei GAS regionali (Gruppi di Acquisto Solidali), dei punti vendita operanti in Sicilia anche in forma associata o organizzata e delle strutture del canale HO.RE.CA. situate nel territorio regionale.
- c) promozione presso i mercati ortofrutticoli, punti vendita e strutture del canale Ho.Re.Ca. operanti nel territorio regionale che prevedono la vendita dei prodotti al consumatore;
- d) creazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce).

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta o il mercato locale complessivamente inteso, e non specifici prodotti. Il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali relativi alle attività finanziabili ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e in conformità con l'art 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:

- costi amministrativi e legali per l'eventuale costituzione del partenariato;
- costi per la predisposizione del progetto di cooperazione;
- costi di animazione per la partecipazione delle imprese al progetto di cooperazione;
- costi di esercizio delle attività, compresi quelli relativi al personale e spese generali.

Per gli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:

- costi diretti relativi alla realizzazione di educational tour e visite aziendali finalizzati alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione);
- costi relativi alla realizzazione di degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali;

- costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi al fine di diffondere la conoscenza della filiera corta che si intende promuovere;
- costi dei materiali e dei prodotti distribuiti gratuitamente durante le iniziative promozionali quali: fiere, degustazioni, tasting, promozione sui canali HORECA;
- costi per la realizzazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce);
- costi per la realizzazione e/o adozione di un sistema informatico gestionale comune (software);
- costi di promozione, materiale pubblicitario esclusivamente per la promozione degli eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali oggetto della domanda;
- costi di noleggio allestimento ed organizzazione di fiere, festival e/o iniziative rilevanti per la commercializzazione dei prodotti.

Le spese per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali non possono essere superiori al 40% dell'importo complessivo del progetto.

Almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto deve essere destinato agli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali.

Le spese generali (escluso progettazione e consulenza) non possono superare la soglia del 3% rispetto al totale del progetto e comprendono le spese bancarie (solo se per tenuta c/c dedicato ed esclusivo) e le spese legali e notarili.

Le spese di progettazione e consulenza non possono superare la soglia del 7% rispetto al totale delle spese relative alle azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Esse comprendono:

- consulenze tecniche e acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto;
- onorari di professionisti;
- studi di fattibilità.

Al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte di preventivo in concorrenza tra loro.

Le suddette offerte devono contenere una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, ecc.), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Le offerte, datate e firmate, oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e tipologiche del servizio, devono inoltre riportare le seguenti informazioni:

- prezzo totale;
- modalità di pagamento;
- tempi di consegna;
- termini di validità dell'offerta.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi richiesti,

allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto al quale affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata secondo due criteri:

- 1) miglior prezzo;
- 2) qualità del piano di lavoro e affidabilità del fornitore.

Nel secondo caso, al fine di effettuare un'adeguata valutazione della scelta fatta, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione tecnico/economica nella quale siano evidenti le motivazioni che hanno determinato tale scelta. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012”* oppure *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014”*.

Per l'acquisizione di beni e servizi sono richiesti preventivi di almeno 3 ditte in concorrenza tra loro per prodotti comparabili, tranne che per acquisti di importo pari o inferiore a € 500,00.

Nel caso di poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013), saranno ammissibili esclusivamente i costi connessi all'attuazione del progetto innovativo proposto.

Missioni e trasferte

Per quanto riguarda le spese di viaggio e diaria le stesse sono riconosciute ai soggetti coinvolti nelle attività previste, solo se necessarie, esplicitamente motivate e preventivate finanziariamente nel progetto. Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e comunque nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto.
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di attrezzature e servizi per eventi. Per i noleggi, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente

adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

10. Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. Per i costi del personale non è previsto il rimborso dell'IRAP. Sono, inoltre, escluse dal sostegno le spese di cui all'art. 45 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno non potrà essere concesso ad un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere.

Non sono ammessi costi per:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati.

Inoltre, non sono ammissibili le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto, le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche e le spese relative all'acquisto di materiale usato.

Sono escluse le spese relative ad ogni forma di promozione a marchi di impresa.

Non sono, inoltre, ammesse le spese per attività di informazione e promo-pubblicitarie riferite esplicitamente a singoli prodotti e/o imprese aderenti al consorzio, alla associazione o cooperativa, pena la revoca del contributo concesso.

11. Localizzazione degli interventi

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati nell'ambito del territorio regionale.

12. Criteri di selezione e priorità

La sottomisura 16.4 è attivata tramite procedura valutativa.

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, consultabili nel sito www.psr Sicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando, che saranno di riferimento ai fini della determinazione del punteggio minimo di accesso al finanziamento.

Le tabelle, riportate nel bando, prevedono per singolo criterio di selezione la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda, l'incompleta o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano determinare una riduzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dal finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione.

13. Intensità di aiuto e massimali di spesa

L'intensità del sostegno, concesso in conto capitale, è pari al 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili. L'importo massimo di spesa ammessa è di € 100.000,00 per beneficiario a rimborso delle spese sostenute, al netto dell'IVA. Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare esclusivamente prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo.

Nel caso in cui i progetti di cooperazione riguardino prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, i contributi saranno concessi in "regime de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "de minimis" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Inoltre, come previsto al comma 4 del medesimo art. 3, "gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto «de minimis» viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, sulla base del modello allegato al bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

14. Decorrenza delle spese ammesse a contributo

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, ad eccezione delle spese per la predisposizione del progetto

sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari e pertanto non potranno in alcun modo essere computate sul PSR;

- b) riguardano spese non ultimate prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

15. Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione del beneficio concesso, a rispettare, oltre agli impegni di carattere generale previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, anche quelli di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione e del punteggio minimo di ammissibilità per l'intera durata dell'impegno;
- qualora necessario, presentare una variante che non determini una riduzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dal finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare, presso la sede del soggetto capofila/legale rappresentante del gruppo di aggregazione, la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo;
- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal capofila/legale rappresentante del gruppo di aggregazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- utilizzare dei beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016, e s.m.i.;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno un agricoltore per l'intera durata del progetto di cooperazione;

- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione;
- sostenere tutti gli oneri finanziari necessari a realizzare le iniziative oggetto di domanda ed a garantire agli agricoltori partner le ricadute descritte nell'accordo di cooperazione o nell'atto costitutivo e/o statuto;
- a raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi;
- ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivante dall'inosservanza dei termini e condizioni di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 17 "Domanda di sostegno" e 20 "Domande di pagamento".

Inoltre, nel caso di partenariato non ancora costituito, il beneficiario si impegna a:

- formalizzare, una volta ammesso al sostegno, l'accordo di cooperazione nelle forme previste dal paragrafo 6;
- costituirsi in una delle forme previste al paragrafo 5 delle presenti disposizioni attuative, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al sostegno;
- a presentare una bozza di Regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse;

In caso di ammissione al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con l'Amministrazione, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il capofila o il rappresentante dell'aggregazione deve avere la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'Amministrazione regionale e dell'Organismo Pagatore per tutte le operazioni e gli atti legati alla realizzazione della proposta, fino alla chiusura di ogni rapporto. Tuttavia, l'Amministrazione regionale può far valere direttamente le responsabilità, oltre che su tale soggetto, anche sui soggetti dallo stesso rappresentati.

L'atto costitutivo e/o lo statuto del gruppo di aggregazione deve rispettare quanto previsto dall'art. 56 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e garantire rapporti chiari e trasparenti tra i partner.

In sede di istruttoria è necessario acquisire anche le bozze del materiale pubblicitario per il relativo visto di stampa. L'Amministrazione provvederà a rilasciare, prima della data di inizio della promozione, apposito nulla osta, senza il quale il beneficiario non è autorizzato ad iniziare l'attività.

L'Amministrazione effettuerà il controllo sui materiali di informazione e sulla qualità dei contenuti e delle immagini della promozione e pubblicità. In assenza del visto per la stampa, l'attività non sarà oggetto di sostegno. Il materiale promo-pubblicitario realizzato per la promozione, prima di essere distribuito, dovrà essere visionato da funzionari dell'Assessorato che daranno il nulla osta alla sua distribuzione. Pertanto, è obbligo del soggetto beneficiario comunicare all'Amministrazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività, la sede in cui tale materiale verrà custodito, pena l'esclusione dello stesso dal finanziamento.

16. Modalità di attivazione e accesso alla sottomisura

La sottomisura 16.4 è attivata tramite procedura valutativa.

Le domande di sostegno dovranno essere presentate attraverso il sistema informatico SIAN in due fasi.

I termini di presentazione delle domande di sostegno sono stabiliti nei bandi che saranno pubblicati nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 (<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/>).

L'Amministrazione procederà alla valutazione dei progetti presentati ed alla stesura delle graduatorie definitive per ogni singola fase di apertura del bando.

Le domande saranno finanziate a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili relative ad ogni fase, previa applicazione dei criteri di selezione e del punteggio minimo richiesto per l'accesso al sostegno e nei limiti della dotazione finanziaria di ciascuna fase.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica sul portale SIAN.

Le domande di sostegno presentate nella prima fase che non risultano ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, sono considerate automaticamente decadute dalla graduatoria di ammissibilità e potranno essere ripresentate nella seconda fase.

Il beneficiario che ha avuto una domanda di sostegno ammessa al finanziamento nella prima fase non potrà presentare ulteriori domande di sostegno per la seconda fase.

Non è consentita la presentazione di più di una domanda di sostegno da parte di uno stesso beneficiario a valere sulla stessa fase.

17. Domanda di sostegno

Prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun

partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Successivamente, il capofila/legale rappresentante dovrà presentare la domanda di sostegno esclusivamente tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale di concerto con l'Organismo Pagatore.

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere al regime di sostegno attivato con la sottomisura.

Nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020", la domanda di sostegno deve:

- far riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale ed essere completa della documentazione richiesta dal bando e dalle presenti disposizioni attuative, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto di cooperazione per il quale il soggetto richiedente o gli altri soggetti costituenti il partenariato non abbiano già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito della sottomisura 16.4.

Le domande di sostegno dovranno essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura- Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di sostegno debitamente firmata dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, rilasciata informaticamente dal SIAN, dovrà essere presentata, completa degli allegati, in originale e in copia, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, alla Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale, Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo. Nella parte esterna della busta, o plico, devono essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e del bando di riferimento e la seguente dicitura: *"PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" – NON APRIRE.*

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o pacco postale, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro il decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato. Con le stesse modalità verranno trattate le richieste presentate in data antecedente all'apertura del bando, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il sistema SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti della documentazione richiesta.

17.1. Documentazione domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno, da trasmettere in originale e in copia, dovrà essere allegata, ove pertinente, la documentazione comune e specifica di seguito indicata, in duplice copia, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, con l'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari a sostituire la documentazione stessa, pena l'inammissibilità.

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico ed essere sottoscritta, pena l'esclusione.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive del beneficiario, che sarà allegato al bando;
- 2) documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato o del capofila;
- 3) elenco dei documenti allegati alla domanda;
- 4) scheda di auto attribuzione punteggio debitamente compilata;
- 5) documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei criteri di selezione;
- 6) patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;

nel caso di partenariato costituendo:

- 7) fascicolo aziendale, aggiornato e validato, di ciascun componente del partenariato;
- 8) accordo di cooperazione;
- 9) bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
- 10) scrittura privata sottoscritta da tutti i partner nella quale deve essere espressamente previsto l'impegno dei partner a costituire il nuovo soggetto giuridico di cooperazione, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al sostegno; nella scrittura privata deve essere individuato fra i partner un soggetto capofila;
- 11) mandato con rappresentanza conferito al capofila, nel quale siano riportati i contenuti minimi indicati nel paragrafo 15 "Impegni e obblighi del beneficiario" delle presenti disposizioni attuative;
- 12) certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario capofila e di tutte le imprese partner;

nel caso di gruppi di aggregazione già costituiti:

- 13) fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
- 14) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 15 "Impegni e obblighi del beneficiario" delle presenti

disposizioni attuative);

- 15) elenco dei soci con codice di attività ATECO2007 prevalentemente agricolo;
- 16) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, o altro atto avente medesimo valore, che autorizza il rappresentante legale a richiedere il finanziamento e sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto ed a riscuotere gli aiuti nonché affidare al tecnico progettista la stesura del progetto e il coordinamento di tutti gli atti consequenziali;
- 17) dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo 15 "Impegni e obblighi del beneficiario" delle presenti disposizioni attuative;
- 18) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- 19) certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario;

Documentazione specifica

- 20) relazione tecnica illustrativa del progetto, che includa i seguenti aspetti: finalità, obiettivi e valutazione economica del progetto e dei risultati attesi;
- 21) copia dei contratti del personale a tempo indeterminato o determinato già dipendente che si intende utilizzare per l'organizzazione delle attività del progetto. Qualora si intenda utilizzare personale qualificato da assumere successivamente all'ammissione del partenariato dovrà essere indicata la qualifica e il tipo di contratto con cui si intende assumere tale personale;
- 22) progetto tecnico-economico esecutivo riportante la descrizione dettagliata di tutte le attività che si intendono realizzare con una disaggregazione puntuale per voci di costo e riportante il periodo di realizzazione di ogni singola attività promozionale. Al progetto esecutivo, per ogni voce di spesa devono essere allegati tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto, con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso.

Il progetto tecnico deve inoltre esplicitare in dettaglio le azioni da realizzare con l'indicazione dei seguenti dati:

- **nel caso di organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.):**
 - località in cui si svolge la manifestazione;
 - tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
 - risultati attesi;
- **nel caso di organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali:**
 - elenco dei responsabili di acquisto, loro GAS o società di appartenenza;
 - i mercati locali o le aziende agricole oggetto dell'educational tour;
- **nel caso di ricorso alla cartellonistica esterna:**
 - indicazione sull'ubicazione o areale urbano degli spazi pubblicitari;
 - inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa;



- formato degli impianti pubblicitari;
- prezzo depositato presso la Camera di Commercio;
- stima sul costo contatto;
- risultati attesi;
- **nel caso di comunicazione sulle riviste:**
 - certificato ADS della testata o dichiarazione dell'editore che attesti:
 - a. numero di copie diffuse e numero di lettori;
 - b. diffusione geografica della testata o della rivista;
 - c. dati relativi all'individuazione del target-group di riferimento;
 - risultati attesi;
- **nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:**
 - dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
 - concessione governativa e la relativa copertura territoriale;
 - prezzo con l'indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale;
- **nel caso di creazione e/o promozione di portali web finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce) e promozione su piattaforme internet (App, social, ecc.):**
 - indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
 - risultati attesi.

18. Procedimento amministrativo

In deroga alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" emanate dall'Autorità di Gestione, le attività amministrative relative all'istruttoria delle istanze saranno eseguite secondo le seguenti indicazioni.

18.1. Ricevibilità istanze

Entro 30 giorni dalla presa in carico della domanda di sostegno da parte degli uffici istruttori, previa verifica della data di rilascio informatico, della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando e della presenza e completezza della documentazione cartacea pervenuta presso l'Assessorato entro i termini previsti dal bando, viene definita la ricevibilità della domanda di sostegno e compilata un'apposita check-list di ricevibilità.

18.2. Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative e in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedano i requisiti di ammissibilità. Quindi, per le istanze considerate ricevibili, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale sulla ricevibilità, sarà valutata l'ammissibilità della domanda di sostegno al finanziamento, con la compilazione di un'apposita check-list.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato, o meno, il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario all'atto della compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il soggetto incaricato dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una commissione.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e la conseguente archiviazione della domanda.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini dell'ammissibilità al sostegno, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione del progetto. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'ammissibilità a finanziamento, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Saranno ritenute ammissibili al sostegno le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa si sia conclusa con esito favorevole e che abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto.

Entro 60 giorni dalla definizione del verbale di ammissibilità, salvo interruzione dei termini a seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'ufficio istruttore, sarà definita l'istruttoria della domanda di sostegno e si provvederà a definire sul sistema SIAN l'istruttoria di ammissibilità.

18.3. Decreto di concessione del finanziamento

I decreti di concessione dovranno essere emanati entro e non oltre 120 giorni dalla data di presa in carico della domanda di sostegno da parte degli uffici istruttori, salvo interruzione dei termini a seguito di richiesta d'ufficio di documentazione integrativa. Si ribadisce che le spese non devono essere ultimate prima della data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

18.4. Tempi di esecuzione del progetto e proroga

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata compresa tra un minimo di 18 mesi e un massimo di 36 mesi; le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato, presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale, almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

19. Presentazione della domanda di variante

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato



dependente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
 - documentazione di cui al paragrafo 16.1 “Documentazione domanda di sostegno” debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale, per consentire l'avvio dell'istruttoria.

19.1. Istruttoria della domanda di variante

La domanda di variante deve essere istruita anche al fine di determinare la spesa ammissibile e il contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non vengano alterate le condizioni relative all'ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle attività progettuali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dall'ammissibilità;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);

- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria, l'Amministrazione provvederà all'adozione del provvedimento di autorizzazione o alla comunicazione all'interessato del diniego all'autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione alla variante, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili, in caso di autorizzazione, a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN.

Nel caso di variazioni della compagine partenariale, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l'atto di costituzione sottoscritto dal nuovo partenariato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

20. Domanda di pagamento

20.1. Modalità di presentazione domande di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile. Non sarà concessa anticipazione.

Le attività amministrative relative alla presentazione delle domande di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito www.psr Sicilia.it.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento dovranno essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura - Area 5.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento rilasciata informaticamente dal SIAN e debitamente firmata, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa e completa degli allegati, in originale e in copia, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale, Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico, dovranno essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del sostegno.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere potranno essere accettate entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico; farà fede, a tal fine, la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa, annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali", trattenendo copia conforme all'originale.

Sarà, altresì, verificato il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute, il funzionario incaricato potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto e alla sua attuazione (es., contratti, documenti di spesa e di pagamento, ecc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni, e comunque almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo.

Il sostegno può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- a) stato di avanzamento;
- b) saldo.

20.2. Stato di avanzamento (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- 2) quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- 3) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;

- 4) fatture quietanzate e documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- 5) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- 6) copia dei contratti del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato;
- 7) timesheet comprovante le ore uomo che il personale ha dedicato all'organizzazione delle attività, sottoscritto dal legale rappresentante/capofila sotto forma di atto di notorietà;
- 8) relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- 9) copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nelle attività oggetto di domanda;
- 10) cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- 11) locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative ad incontri, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- 12) copia materiale divulgativo diffuso.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso. Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento è effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività e la compilazione di un'apposita check-list.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza funzionale delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di effettuare visite in situ ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

20.3. Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- 1) relazione conclusiva del progetto;
- 2) quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- 3) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;

- 4) fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- 5) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- 6) copia dei contratti del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato;
- 7) timesheet comprovante le ore uomo che il personale ha dedicato all'organizzazione delle attività, sottoscritto dal legale rappresentante/capofila sotto forma di atto di notorietà;
- 8) copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nelle attività oggetto di domanda;
- 9) copia del materiale divulgativo diffuso.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa all'Assessorato entro i successivi 15 giorni.

L'ufficio istruttore competente provvede, entro il termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere check-list nella quale siano riportate, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Provvede inoltre ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di controlli a campione sui luoghi ove sono realizzate le attività, per la verifica dell'effettiva realizzazione delle stesse in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Prima del versamento del saldo, l'Amministrazione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 48, 49 e seg. del Reg. (CE) n. 809/2014 e s.m.i., dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se, nel corso dei controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le relative griglie di riduzione od esclusione.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato.

20.4. Modalità di pagamento

Per le modalità di pagamento si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di

Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” del PSR Sicilia 2014-2020 emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., consultabili nel sito www.psr Sicilia.it, ad esclusione dei pagamenti in contanti che non sono ammessi.

21. Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione di quanto previsto dalla sottomisura anche in corso d’opera, per verificare l’andamento delle stesse secondo il cronoprogramma di massima previsto, le eventuali comunicazioni preventive di svolgimento degli eventi pervenute all’amministrazione e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione o alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per ogni infrazione si applica una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per l’operazione o la sottomisura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare alla sottomisura, si applicano le norme comunitarie e quanto disposto con D.M. 18 gennaio 2018 “Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018.

22. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020” emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., e consultabili nel sito www.psr Sicilia.it, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Le presenti Disposizioni attuative - approvate con decreto dell’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 - saranno pubblicate, con valore legale di avvenuta pubblicazione, sul sito ufficiale dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell’avvenuta pubblicazione nel sopra citato sito assessoriale delle presenti Disposizioni attuative - parte specifica.

23. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana e i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legge e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

24. Informazioni, riferimenti e contatti

Per informazioni rivolgersi a: Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'agricoltura – Area 5 “Brand Sicilia e Marketing Territoriale”, Viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it.



Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta